

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/150 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda il volume di aringhe che possono essere importate nell'ambito del contingente tariffario 09.0006**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo»), concluso con la decisione (UE) 2021/803 del Consiglio ⁽²⁾, modifica un contingente tariffario per l'aringa con riguardo al volume da importare. L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2021.
- (2) Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 32/2000.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
- (4) Data l'urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché la modifica apportata dal presente regolamento si applica al periodo contingente in corso il giorno dell'entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d'ordine 09.0006, nella colonna «Volume del contingente», il volume «31 888 tonnellate» è sostituito da «33 496 tonnellate».

*Articolo 2***Disposizioni transitorie per il periodo contingente in corso**

1. Il volume disponibile per il resto del periodo contingente in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingente modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/803 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 181 del 21.5.2021, pag. 1).

